

STATUTO

PANDORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MILANO MI VIA MARIO
PAGANO 61

Numero REA: MI - 1987298

Codice fiscale: 07872270967

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 20-12-2023 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" al n. 36052 di rep.

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE PANDORA

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

1.1 E' costituita la società Cooperativa sociale, avente scopo mutualistico e non di lucro, denominata:

"PANDORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

La Cooperativa e' a mutualità prevalente ed opererà nel rispetto della Legge 8 novembre 1991 n. 381.

1.2 La sede della società e' posta in Comune di Milano. La Cooperativa potrà istituire e sopprimere centri operativi, stabilimenti, magazzini, uffici, agenzie e rappresentanze, sedi secondarie e succursali.

Il trasferimento della sede in altro Comune, la istituzione e la soppressione di sedi secondarie, e cioè di unità locali con rappresentanza stabile, costituiscono modifica dell'atto costitutivo e competono alla assemblea dei soci.

All'organo amministrativo compete sia il trasferimento della sede sociale ad altro indirizzo nel medesimo comune, sia la istituzione e la soppressione di altre unità locali, quali centri operativi, stabilimenti, magazzini, uffici, agenzie; l'assemblea dei soci ha comunque la facoltà di decidere in merito; le delibere di cui sopra devono essere depositate al Registro delle Imprese.

1.3 La Cooperativa è disciplinata dalle disposizioni in materia di società a responsabilità limitata, per quanto non disciplinato dalle disposizioni che riguardano specificamente le società cooperative. Qualora i soci cooperatori siano più di diciannove ed allo stesso tempo l'attivo netto dello stato patrimoniale sia superiore ad un milione di euro, salvo l'eventuale adeguamento di tale importo a cura del Ministero delle attività produttive come previsto per legge, la società dovrà essere disciplinata dalle disposizioni in materia di società per azioni e dovranno di conseguenza essere adottate le necessarie modifiche allo statuto sociale.

2.1 La Cooperativa è costituita a tempo indeterminato.

2.2 Compete all'Assemblea dei soci sciogliere la società, deliberandone la messa in liquidazione.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

3.1 Scopo della cooperativa e' quello di:

a) sostenere e promuovere il reinserimento e l'integrazione sociale di persone svantaggiate con particolare riferimento a quanti provengano da percorsi riabilitativi della tossicodipendenza e alcolismo , attraverso lo svolgimento di attività finalizzate all'inserimento lavorativo delle suddette persone, ai sensi del primo comma lettera b) dell'art. 1 della Legge 8 novembre 1991 n. 381;

b) promuovere progetti educativi finalizzati a divulgare, attraverso azioni dirette e indirette, stili di vita sani e responsabili e modelli socio familiari orientati alla sobrietà, allo scopo di integrare funzionalmente ed in maniera coordinata i servizi di cui alla lettera a) che precede e ciò al fine di un migliore perseguimento di questi ultimi (che rimangono di interesse preminente) e purché il sistema contabile-amministrativo della cooperativa permetta la netta distinzione dei due diversi tipi di attività esercitabili.

In questa ottica la cooperativa non utilizzerà o commercializzerà bevande alcoliche e alcun tipo di sostanza ad azione psico attiva nell'ambito delle attività da lei direttamente gestite.

3.2 La Cooperativa organizza un'impresa che persegue, mediante la solidale partecipazione dei soci e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, gli obiettivi della legge predetta.

I soci prestatori di lavoro intendono perseguire lo scopo di nuove occasioni di lavoro per se stessi ed eventualmente anche per altri lavoratori, rispettivamente sotto forma di rapporto di lavoro fra soci e società, oppure di rapporto di lavoro subordinato, tramite la gestione in forma associata dell'impresa di cui all'articolo 5.

Per il raggiungimento dello scopo sociale e mutualistico, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, che potrà essere in forma subordinata nelle diverse tipologie previste dalla legge od in forma autonoma, ivi compresa la collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dall'ordinamento giuridico. Qualora necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale e comunque non in via prevalente e nei limiti consentiti dalla L. 381/91, la cooperativa potrà avvalersi di altri lavoratori non soci, che presteranno la loro opera in forma subordinata od in altra forma consentita dall'ordinamento giuridico.

La società può tuttavia avvalersi della collaborazione autonoma di lavoratori non soci.

La Cooperativa potrà svolgere la sua attività anche con terzi.

3.3 Nello svolgimento della sua attività la Cooperativa rispetterà il principio di parità di trattamento e le disposizioni di legge per le cooperative a mutualità prevalente. Dovranno essere tassativamente rispettati i seguenti divieti ed obblighi:

a) non possono essere distribuiti dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) non possono essere remunerati gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, e cioè le azioni dei soci sovventori e le azioni di partecipazione cooperativa, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi di cui sopra;

c) le riserve non possono essere distribuite fra i soci;

d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

4.1 La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia.

4.2 La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano.

La Cooperativa può aderire ad Organismi economici o Sindacali, che si propongono iniziative mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro e di servizi.

La adesione agli Organismi ed Enti, saranno deliberate dal Consiglio di amministrazione.

5.1 Oggetto della cooperativa sono le attività di seguito indicate da svolgersi valendosi principalmente dell'attività dei soci cooperatori e delle persone considerate svantaggiate a norma dell'art. 4 della legge 8 novembre 1991 n. 381 e specificatamente le seguenti:

- allestimento e gestione di pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande: bar, rosticcerie, ristoranti, pizzerie, self service, pasticcerie, gelaterie e simili;

- preparazione di pasti e catering;

- allestimento e gestione di pubblici esercizi e attività commerciali per la vendita di prodotti di consumo e quelli trattati dalla grande distribuzione;

gestione di laboratori artigianali, realizzazione di attività artigianali varie, produzione, lavorazione e commercializzazione di manufatti in genere sia in proprio che in conto terzi;

- cura del verde ed in genere ogni attività connessa alla gestione di aree verdi urbane ed extra-urbane compresi prati, boschi, orti, giardini, parchi, aree a verde pubblico ed attrezzate;

- attività ausiliarie e connesse alla gestione di strutture turistiche a carattere ricettivo o di somministrazione d'alimenti bevande, nonché d'ogni altra struttura con carattere animativo, culturale e del tempo libero;

- gestione di parchi, palestre e altri impianti sportivi, aree di rilevanza

ambientale o naturalistica;

- facchinaggio;

- fornitura personale per lavoro temporaneo;

- attività ausiliarie connesse alla gestione e organizzazione di strutture turistiche;

- attività di formazione ed educazione alimentare ed ambientale;

- pulizie, manutenzione, imbiancatura ed altri lavori di piccola manutenzione edile;

- gestione eventi e convegni, attività ricreative e di intrattenimento sociale e culturale;

- attività di comunicazione e produzione materiale audiovisivo ed attività editoriale.

La Cooperativa potrà svolgere altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, industriale, finanziaria, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi, nonché tra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:

a) istituire o gestire strutture necessarie per l'espletamento delle attività sociali;

b) assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma, in imprese, che svolgano attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale;

c) dare adesione e partecipazioni ad Enti e Organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

d) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito da parte dei soci, degli Enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre Cooperative;

e) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale;

f) adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.

5.2 Ai fini della realizzazione delle attività di cui al presente articolo e per favorire e tutelare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, la Cooperativa può raccogliere, presso questi, purché iscritti nel Libro Soci da almeno tre mesi, finanziamenti con obbligo di rimborso. Le modalità di raccolta e contrattuali sono disciplinate da apposito regolamento; le condizioni economiche del rapporto, unitamente alle altre indicazioni, sono fissate dal Consiglio di Amministrazione; il

tutto in conformità alle disposizioni della legge fiscale, bancaria ed ai provvedimenti delle Autorità monetarie in materia di finanziamenti e raccolta di risparmio presso i soci.

TITOLO III

SOCI

6.1 Il numero di Soci è illimitato e variabile; non potrà essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

6.2 Sono soci lavoratori coloro che:

- concorrono alla gestione dell'impresa, partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

- mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa.

6.3 Possono diventare soci cooperatori i lavoratori di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, salvo i casi di anticipata acquisizione della capacità giuridica per atto dell'autorità giudiziaria o per legge.

Essi devono avere o essere in grado di acquisire una professionalità attinente alla natura dell'impresa esercitata dalla Cooperativa e per la loro effettiva capacità di lavoro, attitudine o specializzazione possano partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo.

6.4 E' consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa.

6.5 I soggetti svantaggiati di cui all'art. 4 legge n. 381/1991, qualora richiesto da particolari disposizioni, devono ricoprire almeno il 30% (trenta per cento) dei lavoratori occupati in cooperativa, gli stessi, compatibilmente con il loro stato soggettivo devono rivestire la qualità di soci. 6.6 Possono essere ammessi soci cooperatori volontari, di cui all'articolo due della legge 8 novembre 1991, n. 381, che prestino la loro attività gratuitamente. I soci cooperatori volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro dei soci, il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci lavoratori. Ai soci cooperatori volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei

soci. Le prestazioni dei soci cooperatori volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali.

6.7 L'organo amministrativo potrà deliberare l'ammissione di soci cooperatori in una categoria speciale ai sensi dell'art. 2527 c.c. in ragione dell'interesse della cooperativa:

a) alla loro formazione professionale: trattasi di coloro che debbano acquisire, completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa;

b) al loro inserimento nella impresa: trattasi di coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

I soci appartenenti a detta categoria non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. L'organo amministrativo all'atto della ammissione, nel rispetto di quanto stabilito da apposito regolamento, stabilirà la durata e le modalità della formazione professionale.

A decorrere dal termine del periodo di formazione, comunque non superiore a cinque anni dalla loro ammissione, i soci iscritti nella categoria speciale di cui sopra, sono ammessi a godere tutti i diritti, che spettano agli altri soci cooperatori; l'organo amministrativo potrà ammettere il socio iscritto nella categoria speciale al godimento dei diritti che competono ai soci anche prima del termine di cui sopra.

L'organo amministrativo potrà escludere il socio iscritto nella categoria speciale, qualora egli non dimostri di essere in grado di raggiungere il livello di formazione idoneo o non abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale.

Il socio di cui alla categoria speciale può recedere nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto. Anche per il socio di cui alla categoria speciale il recesso e la esclusione sono disciplinati dalla legge e dal presente statuto.

Al socio iscritto alla categoria speciale potrà essere riconosciuto un ristorno, anche in misura inferiore a quello stabilito per i soci ordinari, stanti i costi necessari per la sua formazione; ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale. Egli potrà assistere alle assemblee che hanno per oggetto la approvazione del bilancio.

Al socio iscritto alla categoria speciale non competono altri diritti, in particolare non ha diritto di voto, non potrà essere eletto amministratore, non potrà essere delegato da altro socio per deliberare nelle assemblee, non potrà esercitare i diritti di cui all'art. 2476 c.c.

6.8 Possono essere soci anche:

a) i soci sovventori e finanziatori ai sensi dell'art. 4 della legge n. 59/1992; (fornendo sostanze alle società di cui sono membri, gli viene riconosciuto il diritto di ricevere, in fase di ripartizione degli utili o di liquidazione, una quota superiore fino al 2% rispetto agli altri membri, che è parte dell'accordo e soprattutto viene riconosciuta al socio sovventore una posizione mutualistica)

b) soci sottoscrittori di azioni di partecipazione cooperativa ai sensi dell'art. 5 della legge n. 59/1992, secondo le modalità e le condizioni previste dalla legge stessa.

6.9 Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano attività in concorrenza con quella della Cooperativa.

6.10 L'ammissione di un nuovo socio e' fatta con deliberazione dell'organo amministrativo su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Qualora vengano costituiti dalla Cooperativa, con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale di cui all'art. 4, Legge n. 59/1992, al fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione dell'oggetto, possono essere ammessi soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, nei limiti previsti dalle leggi vigenti.

I conferimenti dei soci sovventori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale.

Il socio finanziatore ha diritto a una nomina in Consiglio di Amministrazione previo rispetto dei requisiti previsti dal seguente statuto.

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

a) l'importo complessivo dell'emissione; b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse; c) il termine minimo di durata del conferimento; d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari; e) i diritti patrimoniali in caso di recesso

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota o delle azioni, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo.

L'organo amministrativo entro sessanta giorni deve motivare la deliberazione del rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può entro

sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

6.11 Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare domanda scritta, dalla quale dovranno risultare:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, codice fiscale, cittadinanza; se cittadino straniero alla domanda dovrà essere allegata copia del permesso di soggiorno in Italia;

b) la indicazione se il socio intende essere ammesso quale socio lavoratore, socio volontario, socio sovventore, sottoscrittore di azioni di partecipazione cooperativa, socio appartenente alla categoria speciale di cui sopra;

per i soci lavoratori e volontari, l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito "Regolamento Interno", che esaminerà, riconoscendo espressamente nella domanda di averne preso visione;

c) l'ammontare del capitale che intende sottoscrivere che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge e di statuto.

Nella domanda di ammissione l'aspirante socio dovrà:

- impegnarsi a rimborsare le spese amministrative della ammissione;

impegnarsi a versare l'eventuale sovrapprezzo, qualora determinato dall'assemblea dei soci;

- obbligarsi ad attenersi al presente statuto, ai regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

6.12 La domanda di ammissione da parte del socio non persona fisica dovrà precisare:

a) denominazione, sede, Stato di costituzione, attività, codice fiscale;

b) copia della delibera di autorizzazione, con indicazione della persona fisica designata a rappresentarla e dell'ammontare del capitale che intende sottoscrivere.

La domanda di ammissione dovrà contenere l'impegno a versare il rimborso delle spese amministrative e l'eventuale sovrapprezzo, e ad attenersi al presente statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

I soci dovranno sottoscrivere la quota di capitale, da versare nei termini previsti dal

seguito art. 22, mentre il rimborso delle spese amministrative e l'eventuale sovrapprezzo dovranno essere versati immediatamente.

6.13 La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro soci, dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti dovuti.

Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace. La domanda potrà essere rinnovata con le medesime modalità e versamenti di cui sopra.

I soci sono obbligati all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; i soci lavoratori sono inoltre obbligati a prestare il proprio lavoro nell'impresa cooperativa, secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nel "Regolamento Interno".

7.1 E' fatto divieto al socio lavoratore di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguono identici scopi sociali e che esplicino attività concorrente nonché di prestare lavoro subordinato a favore di imprese aventi oggetto uguale o analogo o connesso a quello della Cooperativa, salvo espresso assenso del Consiglio di Amministrazione, che delibererà tenendo conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro col socio, che richieda la deroga al suddetto divieto.

Il socio cooperatore deve inoltre astenersi, anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale, dal tenere comportamenti incompatibili con l'affidamento che la Cooperativa deve riporre nella sua attitudine personale e professionale a partecipare alla attività sociale ed al conseguimento degli scopi sociali.

SOCI SOVVENTORI

8.1 Possono essere ammessi alla Cooperativa soci, denominati "soci sovventori", che investono capitali nell'impresa e che non si avvalgano delle prestazioni istituzionali di questa.

8.2 Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che quelle giuridiche. I conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da azioni nominative trasferibili, vanno a formare il capitale sociale dei soci sovventori destinato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale.

8.3 A ciascun socio sovventore non possono essere attribuiti più di cinque voti, qualunque sia l'ammontare del conferimento effettuato. Il numero complessivo dei voti attribuiti ai soci sovventori deve essere tale da non superare un terzo del totale dei voti complessivamente spettanti alla base sociale, inteso come somma dei voti spettanti ai soci cooperatori e ai soci sovventori. L'esercizio del diritto di voto del socio sovventore spetta a colui che, alla data dell'assemblea, risulta iscritto nell'apposito libro da almeno novanta giorni.

8.4 La Cooperativa, con delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà anticipare in ogni momento il rimborso delle azioni dei soci sovventori o delle azioni di partecipazione cooperativa.

8.5 Il rimborso avverrà dopo la approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale la Cooperativa ha deliberato l'anticipato rimborso; le azioni da rimborsare avranno pertanto diritto di partecipare agli utili eventualmente conseguiti dalla Cooperativa nell'esercizio suddetto.

8.6 I soci sovventori, persone fisiche, e i rappresentanti dei soci sovventori persone giuridiche, possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve comunque essere costituita dai soci cooperatori.

8.7 Il rapporto con i soci sovventori sarà disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento. I soci sovventori sono obbligati:

- 1) al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal relativo regolamento;
- 2) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate degli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

POSSESSORI DI AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

9.1 La Cooperativa, ricorrendo le condizioni ed in conformità alle disposizioni vigenti, può emettere "azioni di partecipazione cooperativa", anche al portatore, se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili. Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse, a norma di legge, per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto, risultanti dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero competente. Le "azioni di partecipazione cooperativa" devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci cooperatori, i quali possono sottoscriverle anche superando i limiti loro fissati dalla legge.

9.2 All'atto dello scioglimento della società Cooperativa le "azioni di partecipazione cooperativa" hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale, sulle altre azioni o quote, per l'intero valore nominale. La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle "azioni di partecipazione cooperativa", se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni o quote. La regolamentazione delle "azioni di partecipazione cooperativa" sarà disciplinata, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento. I possessori di "azioni di partecipazione cooperativa" sono obbligati:

- 1) al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal relativo regolamento;
- 2) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

TRATTAMENTO DEI SOCI LAVORATORI

10.1 In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore,

titolare di un ulteriore rapporto di lavoro, la prestazione di lavoro del socio stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito "Regolamento Interno", redatto dal Consiglio di amministrazione ed approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.

10.2 Si precisa che nel presente Statuto per "Regolamento Interno" si intende il Regolamento di cui al presente articolo.

10.3 Il "Regolamento Interno" puo' definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'assemblea puo' dichiarare lo stato di crisi - aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

10.4 Il "Regolamento Interno" puo' definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalita' richiamate dalle

leggi.

10.5 Il "Regolamento Interno" di cui al comma precedente, redatto dal Consiglio di Amministrazione, e' approvato dalla assemblea dei soci con la maggioranza prevista per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto.

Il "Regolamento Interno" dovra' definire la tipologia dei rapporti di lavoro che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori; il "Regolamento Interno" dovra' contenere in ogni caso quanto indicato all'art. 6 della L. 3.4.2001 n. 142 e dovra' essere depositato entro trenta giorni dalla approvazione presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio.

Le previsioni di questo articolo e del seguente non si applicano ai soci sovventori o volontari.

10.6 Il "Regolamento Interno" di cui all'articolo precedente puo' prevedere la riduzione dell'orario o la sospensione dal lavoro a tempo determinato o indeterminato rispettivamente in caso di crisi occupazionale temporanea od in caso di necessita' di ridimensionamento definitivo degli organici della Cooperativa. Lo stesso "Regolamento Interno" stabilisce il termine decorso il quale il socio cooperatore, assente per infermita' per periodi continuativi o parziali, viene sospeso dal lavoro a tempo indeterminato.

Nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione dal lavoro a tempo indeterminato di cui al comma precedente, il socio lavoratore ha diritto di precedenza per la riammissione al lavoro rispetto all'ammissione dei nuovi soci cooperatori con pari attitudini professionali, salvo il caso in cui la Cooperativa sia vincolata per legge o per contratto all'ammissione di nuovi soci cooperatori, oppure di dipendenti in occasione dell'acquisizione di appalti, incorporazioni di aziende o altre eventualita' analoghe.

Nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione di cui al primo comma del presente articolo, la Cooperativa puo' chiedere l'intervento della Cassa Integrazione Guadagni, nei casi in cui sia consentito dalla disciplina vigente.

10.7 E' facoltà della Cooperativa istituire forme di previdenza ed assistenza autonome ed integrative di quelle previste dalle vigenti leggi in materia.

TITOLO IV STRUMENTI FINANZIARI E SOCI FINANZIATORI

Art. 1 - Soci finanziatori

Possono essere ammessi alla Cooperativa soci finanziatori ai sensi dell'art. 2526 del Codice civile.

Gli strumenti finanziari di partecipazione al capitale sociale offerti ai soci finanziatori sono indivisibili e conferiscono ai loro possessori uguali diritti in conformità al presente Statuto.

Si possono tuttavia creare categorie di strumenti finanziari di partecipazione al capitale sociale dei soci finanziatori dotati di diritti diversi anche per quanto concerne la incidenza delle perdite. In tal caso la Cooperativa, nei limiti imposti dalla legge e dal presente Statuto, può liberamente determinare il contenuto delle strumenti finanziari di partecipazione al capitale sociale delle varie categorie conformemente a quanto previsto dal successivo art. ...

Tutte le strumenti finanziari di partecipazione al capitale sociale dei soci finanziatori appartenenti ad una medesima categoria conferiscono uguali diritti.

Art. 2 - Imputazione a capitale sociale

I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.

I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da strumenti finanziari di partecipazione al capitale sociale nominativi e trasferibili del valore di Euro 40,00 (QUARANTA) ciascuno. I versamenti sulle strumenti finanziari di partecipazione al capitale sociale sottoscritte dai soci finanziatori, da liberarsi in denaro, potranno essere effettuati quanto al venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte restante nei termini da stabilirsi da parte del Consiglio di amministrazione.

Art. 3 - Trasferibilità dei titoli

In caso di alienazione degli strumenti finanziari di partecipazione al capitale sociale dei soci finanziatori, spetta agli altri soci della Cooperativa, ivi inclusi gli altri soci finanziatori, il diritto di prelazione, in proporzione alla loro partecipazione al capitale della Cooperativa.

A tal fine il socio finanziatore che intenda alienare a terzi, a qualsiasi titolo, detti strumenti, deve darne comunicazione preventiva al Consiglio di amministrazione, indicando il prezzo e le condizioni della prevista alienazione. Il Consiglio di amministrazione ne dà immediata notizia agli altri soci i quali, se intendono esercitare il diritto di prelazione, devono far pervenire al Consiglio di amministrazione

ne e al socio alienante, entro trenta giorni dalla ricezione della co-municazione del Consiglio di amministrazione, la propria proposta di acquisto di detti strumenti, in proporzione alla propria partecipazione al capitale della Cooperativa e al medesimo prezzo e condizioni offerte dal terzo e devono altresì indicare se intendono rendersi acquirenti anche della quota parte rimasta eventualmente inoptata. Decorso detto termine di trenta giorni senza che alcun socio abbia esercitato il diritto di prelazione, ovvero qualora il diritto di prelazione sia stato esercitato solo parzialmente, senza che almeno un socio tra quelli che hanno esercitato il diritto di prelazione si sia dichiarato disponibile ad acquistare anche la quota parte di detti strumenti rispetto alle quali gli altri soci non intendano esercitare il diritto di prelazione, il socio finanziatore può trasferirli al terzo, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo in merito al gradimento da parte del Consiglio di amministrazione.

In caso di violazione della clausola di prelazione qui prevista l'alienazione è inefficace e gli strumenti in parola potranno essere riscattati dal terzo da parte dei soci aventi diritto entro sessanta giorni dalla data in cui hanno avuto notizia della violazione del diritto.

Gli strumenti finanziari di partecipazione al capitale sociale dei soci finanziatori possono inoltre essere trasferiti esclusivamente previo gradimento del Consiglio di amministrazione. A tal fine, nella comunicazione della intenzione di alienazione il socio finanziatore deve fornire ogni necessaria informazione circa il terzo acquirente. Il provvedimento che neghi il gradimento deve essere motivato e deve essere comunicato al socio finanziatore dal Consiglio di amministrazione entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine il socio finanziatore, sempre che siano state rispettate le disposizioni previste dal presente articolo in materia di prelazione, è libero di trasferire al terzo i propri strumenti e il Consiglio di amministrazione deve iscrivere nel libro soci l'acquirente. Con l'eventuale provvedimento che nega il gradimento, il Consiglio di amministrazione dovrà provvedere ad indicare altro soggetto gradito il quale sia disponibile ad acquisire gli strumenti alle medesime condizioni offerte dal socio finanziatore alienante. In difetto, quest'ultimo ha diritto di recedere dalla Cooperativa ai sensi di quanto previsto dall'art. III del titolo III

Art. 4 - Modalità di emissione
L'emissione degli strumenti finanziari di partecipazione al capitale sociale dei soci finanziatori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea straordinaria di cui all'art. 24, con la quale devono essere stabiliti l'importo complessivo dell'emissione e l'eventuale sovrapprezzo ai sensi dell'art. 2439 del Codice civile, tenuto conto anche dell'importo delle riserve divisibili nonché i diritti patrimoniali ed eventualmente amministrativi spettanti a ciascuna categoria strumenti dei soci finanziatori, nel rispetto delle norme di legge e del presente Statuto. In sede di emissione, gli strumenti finanziari di partecipazione al capitale sociale dei soci finanziatori sono preventivamente offerti in opzione agli altri soci della Cooperativa salvo che ricorrano altre legittime cause di limitazione o esclusione del diritto di opzione a norma dell'art. 2441 del Codice civile. La Cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del Codice civile. La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono

attribuiti al Consiglio di amministrazione ai fini della eventuale emissione dei titoli. Salvo che la delibera di emissione non ne preveda la libera trasferibilità, le strumenti finanziari di partecipazione al capitale sociale dei soci finanziatori possono essere trasferite nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo.

Art. 5- Diritti patrimoniali e recesso dei soci finanziatori

Gli strumenti finanziari di partecipazione al capitale sociale dei soci finanziatori sono privilegiati nella ripartizione degli utili nella misura che sarà determinata per ciascuna categoria dalla delibera di emissione, nel rispetto delle norme di legge.

La delibera di emissione può altresì prevedere:

a) le modalità di determinazione del dividendo spettante ai soci finanziatori e l'ordine di priorità nella relativa assegnazione, anche qualora l'assemblea deliberi di non distribuire dividendi ai soci, purché tale dividendo rientri nei limiti degli utili risultanti dal bilancio della Cooperativa;

b) che la riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporti riduzione del valore nominale degli strumenti finanziari di partecipazione al capitale sociale dei soci finanziari, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle partecipazioni di capitale degli altri soci;

c) che, in caso di scioglimento della Cooperativa, gli strumenti attribuiti ai soci finanziatori abbiano diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale rispetto alle spettanze degli altri soci, per l'intero valore nominale, l'eventuale sovrapprezzo di emissione, ove versato e qualora non sia stato successivamente destinato ad aumento gratuito del capitale, nonché per la quota parte di riserve divisibili, ove tali riserve siano costituite a norma di legge.

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del Codice civile, la delibera di emissione potrà prevedere che ai soci finanziari il diritto di recesso spetti anche:

1. quando si sia avuta violazione dei diritti loro spettanti e la Cooperativa non abbia posto rimedio all'inadempimento entro trenta giorni dalla richiesta;

2. sia decorso un periodo minimo di possesso dello strumento finanziario che non potrà essere inferiore a tre anni o al maggior termine eventualmente previsto dalla delibera di emissione;

3. qualora siano sottoscritti o trasferiti strumenti finanziari di partecipazione al capitale sociale dei soci finanziari a favore di soggetti non soci e privi dei requisiti indicati nella delibera di emissione;

4. in caso venga accertata la responsabilità amministrativa della Cooperativa ex D.Lgs 231/2001 derivante dalla commissione dei reati a cura dei soggetti di cui al citato decreto.

In questi casi, come pure in quello di scioglimento della Cooperativa, il rimborso dovrà avvenire sulla base dell'ultimo bilancio approvato e dovrà estendersi anche alla quota parte di riserve divisibili, ove tali riserve siano costituite. Il recesso potrà essere esercitato dal socio finanziatore mediante raccomandata o via posta elettronica certificata da inviarsi al Consiglio di amministrazione e avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione da parte del consiglio di amministrazione della cooperativa. Il rimborso dovrà avvenire entro 90 giorni dalla comunicazione del recesso.

Gli strumenti di finanziamento possono essere riscattati dalla coo-perativa se previsto nella relativa delibera di emissione ed alle con-dizioni ivi indicate. Salvo che non sia diversamente previsto dalla delibera di emissione, ogni strumento attribuisce un voto su ogni argomento oggetto di delibera in sede di assemblea. I voti attribuiti ai soci finanziatori non potranno tuttavia mai superare il terzo dei voti spettanti all'insieme di tutti i soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori verranno ricondotti automaticamente entro il limite applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato. Se previsto nella delibera di emissione, è riservata ai soci finanziato-ri, in considerazione dell'interesse che essi hanno nell'attività socia-le, la nomina in assemblea di un amministratore e un sindaco effet-tivo e supplente, nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della Cooperativa. La deliberazione dell'assemblea di emissione de-gli strumenti finanziari di partecipazione al capitale sociale dei soci finanziatori può prevedere che, a fronte dell'emissione di diverse categorie di detti titoli dei soci finanziatori, ad una o più categorie dei soci finanziatori spetti il diritto di nomina qui previsto, fermo re-stando che il numero di amministratori o di sindaci nominato dai soci finanziatori non può in alcun caso essere superiore ad un terzo degli amministratori e sindaci in carica. Ai soci finanziatori spettano inoltre gli ulteriori diritti amministrativi previsti dalla delibera di emissione ovvero dalle disposizioni in mate-ria di società per azioni, in quanto compatibili.

TITOLO IV

RECESSO - ESCLUSIONE

11.1 La qualità di socio si perde per recesso ed esclusione.

12.1 Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perso i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro con la Cooperativa, subordinato, autonomo o di altra natura sia stato risolto a iniziativa della Cooperativa o la cui prestazione sia stata sospesa per indisponibilità di occasioni di lavoro.

Il socio potrà recedere qualora gli sia negata la autorizzazione a cedere la sua partecipazione.

Il recesso non puo' essere parziale.

12.2 La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro *sessanta* giorni dal ricevimento

della comunicazione, puo' proporre opposizione innanzi il Collegio Arbitrale, come disciplinato dal presente statuto.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Ove la legge non preveda diversamente, per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo, salvo quanto espressamente previsto in merito dal "Regolamento interno" e salvo diverso accordo tra socio recedente e cooperativa in base a decisione dell'organo amministrativo.

13.1 I soci sovventori ed i portatori di azioni di partecipazione cooperativa possono recedere qualora le azioni siano detenute da un socio cooperatore che perda per qualsivoglia motivo tale qualifica; possono inoltre recedere dopo il termine eventualmente stabilito e risultante dalle azioni da loro possedute; in mancanza di tale determinazione possono comunque recedere dopo cinque anni dalla ammissione alla società.

14.1 L'esclusione del socio puo' aver luogo:

- a) per inabilitazione, interdizione o fallimento o per condanna ad una pena che comporta la interdizione a pubblici uffici o per condanna per gravi reati contro il patrimonio o la persona, commessi anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale;
- b) per la mancata esecuzione, in tutto o in parte del pagamento delle quote o delle azioni sottoscritte, nonostante la intimazione da parte degli amministratori;
- c) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, richiamandosi in particolare quanto stabilito dall'art. 7 del presente statuto, regolamenti o dal rapporto mutualistico;
- d) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- e) per la mancata partecipazione per piu' di tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate senza giustificato motivo da comunicarsi per iscritto entro cinque giorni;
- f) per avere svolto o tentato di svolgere attività in concorrenza con gli interessi sociali;
- g) per avere in qualunque modo arrecato danni gravi alla Cooperativa;
- h) per provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- i) in caso di risoluzione per inadempimento del rapporto di lavoro non subordinato.

L'esclusione e' deliberata dagli amministratori.

Contro la deliberazione di esclusione il socio puo' proporre opposizione al Collegio Arbitrale, come disciplinato dal presente statuto, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione determina comunque anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Interno e delle norme inderogabili in materia di lavoro subordinato.

15.1 Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione, saranno comunicate con la relativa motivazione ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a mano con la relativa ricevuta.

16.1 I Soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso della quota di capitale da essi effettivamente versata, a cui aggiungere gli eventuali dividendi maturati e non riscossi, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.

16.2 La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove' versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale.

16.3 Il diritto di rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, si matura allo scadere dei centottanta giorni successivi alla approvazione del predetto bilancio.

17.1 In caso di morte del socio cooperatore, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata, si matura nella misura e con le modalità previste dal precedente art. 13, allo scadere dei centottanta giorni successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

17.2 I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio defunto, dovranno richiedere il rimborso entro e non oltre l'anno dalla scadenza dei centottanta giorni indicati rispettivamente nei precedenti artt. 13 e 14).

17.3 Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione od atto notorio, comprovanti che sono gli aventi diritto alla riscossione e saranno tenuti alla nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.

18.1 Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno devolute al fondo di riserva legale.

19.1 In caso di recesso od esclusione, i diritti dei soci - e degli eredi per quelli defunti - relativamente ad eventuali fondi di previdenza saranno definiti da apposito regolamento approvato dalla assemblea.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE

20.1 Il patrimonio della Cooperativa e' costituito:

a.1) dal capitale sociale che e' variabile e formato da un numero illimitato di quote ciascuna di valore nominale non inferiore ad Euro venticinque

e comunque di importo non inferiore al minimo di legge; l'ammontare della quota di ciascun socio potrà avere un valore qualsiasi pari o superiore al suddetto valore minimo, ma non superiore a quello massimo di legge, salve le deroghe previste per il caso di conferimento di beni o crediti, per il caso di aumento mediante imputazione a capitale di dividendi o ristorni ed in caso di emissione di azioni dei soci sovventori o di partecipazione cooperativa;

a.2) da un numero illimitato di azioni nominative trasferibili di valore nominale di Euro trenta

ciascuna detenute dai soci sovventori;

a.2) dal capitale costituito dall'ammontare delle "azioni di partecipazione cooperativa" di valore nominale di Euro

queste possono essere al portatore se interamente liberate;

b) dalla riserva legale formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art. 23 e con le quote non rimborsate ai soci receduti od esclusi od agli eredi dei soci deceduti;

c) da eventuali riserve straordinarie;

d) da ogni altro fondo o accantonamento a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri o investimenti e dal fondo sovrapprezzo azioni e quote;

e) da qualsiasi liberalità che pervenisse alla Cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote e delle azioni sottoscritte ed eventualmente aumentate degli utili o ristorni imputati a capitale.

21.1 Il capitale sottoscritto potrà essere versato a rate e precisamente:

a) almeno la metà all'atto della sottoscrizione;

b) il restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione e comunque entro due anni dalla sottoscrizione.

21.2 Le quote detenute dai soci cooperatori sono sempre nominative. Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, ne' essere cedute senza la autorizzazione del Consiglio di Amministrazione e si considerano vincolate a favore della Cooperativa a' garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci cooperatori contraggono

con la medesima.

21.3 Le azioni nominative detenute dai soci sovventori sono liberamente trasferibili per successione ereditaria e per atto tra vivi ai parenti nella linea retta ed al coniuge, ad altro socio od al suo coniuge od ai suoi parenti in linea retta. In ogni altro caso di trasferimento per atto tra vivi gli altri soci hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni nominative ad un prezzo non superiore al valore nominale delle azioni che il socio intende alienare. Il socio sovventore che intenda vendere le proprie azioni dovrà comunicare a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a tutti gli altri soci, la volontà di alienare le proprie azioni o parte di esse. Ognuno degli altri soci potrà, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, esercitare il diritto di prelazione comunicando, sempre a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al socio alienante la propria volontà in tal senso. Durante il decorso del termine l'offerta del socio alienante è irrevocabile. Le azioni del socio sovventore alienante saranno acquistate da tutti i soci che avranno esercitato il diritto di prelazione in parti uguali fra di loro.

22.1 L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, da compilarsi con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme di legge ed ogni disposizione tributaria, redigendo la relazione al bilancio, che deve comprendere quanto richiesto per legge con la specifica indicazione dei criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con lo scopo mutualistico della società.

22.2 L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti e le somme dovute ai soci cooperatori per adeguare il trattamento economico in considerazione del rapporto di lavoro tra socio e Cooperativa.

22.3 L'assemblea che approva il bilancio può deliberare la erogazione ai soci lavoratori, a titolo di rimborso, di ulteriore trattamento economico, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti retributivi complessivi di cui al comma 1 e alla lettera a) del comma 2 dell'art. 3 Legge 3.4.2001 n.142 e successive eventuali modifiche:

- mediante integrazione delle retribuzioni medesime;
- mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto;
- mediante distribuzione gratuita delle azioni di partecipazione cooperativa di cui all'art. 5 della L. 31.1.1992 n. 59.

22.4 Il ristorno di cui sopra compete ai soci lavoratori in proporzione alla qualità e quantità di lavoro da ciascuno prestata e comunque in base a criteri obiettivi, determinati dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della parità di trattamento.

22.5 Nel caso di residui passivi l'assemblea delibera sulla copertura delle perdite.

22.6 La stessa assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva ordinaria, mai divisibile tra i soci, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento;

b) il 3% (tre per cento) e comunque la quota eventualmente maggiore o minore stabilita da norme inderogabili, alla costituzione ed all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dalla Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciuta ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs.C.P.S. 14/12/1947 n. 1577, cui la Cooperativa aderisce; in difetto di adesione tale versamento andrà effettuato al Ministero competente;

c) all'erogazione di un dividendo ai soci nella misura che verrà stabilita dalla Assemblea, che approva il bilancio e che non potrà essere superiore quanto stabilito all'art. 3 del presente statuto; il dividendo che compete ai soci sovventori potrà essere di due punti superiore rispetto a quello stabilito per i soci cooperatori; le azioni di partecipazione cooperativa, qualora emesse, hanno comunque diritto ad una remunerazione superiore di due punti rispetto ai soci cooperatori;

i dividendi possono essere imputati ad aumento della quota o delle azioni di ciascun socio;

i dividendi possono essere distribuiti solo se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto;

potrà essere destinata a dividendo non oltre la metà degli utili;

d) alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria sempre indivisibile nella misura che verrà stabilita dalla assemblea che approva il bilancio.

22.7 L'assemblea può sempre deliberare in alternativa alla destinazione di cui alle lettere c) e d), che la totalità degli utili, fatto salvo quanto indicato nella lettera b), venga devoluto al fondo di riserva di cui alla lettera a).

22.8 È vietata la distribuzione di utili in qualsiasi forma per la intera durata del piano di crisi aziendale eventualmente approvato dalla assemblea dei soci in base a quanto disposto dal "Regolamento Interno" ai sensi della lettera d), primo comma, dell'art. 6 della L. 3.4.2001 n. 142.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

23.1 Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;
- d) il Revisore, se nominato;
- e) l'Assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa.

24.1 Tutte le decisioni dei soci saranno assunte in forma assembleare. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo, nella sede o altrove in Italia, la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima, da affiggersi nei locali della sede della Cooperativa almeno otto giorni prima dell'adunanza; l'organo amministrativo curerà che l'avviso di convocazione sia inviato individualmente ai soci nel medesimo termine di otto giorni con il mezzo che riterrà più opportuno tra i seguenti: lettera consegnata a mano o comunque trasmessa tramite servizio postale pubblico o privato, ovvero telefax o posta elettronica (e-mail), qualora tali indirizzi del socio risultino annotati al Libro Soci.

24.2 L'assemblea si riterrà validamente costituita, anche senza regolare convocazione, qualora siano presenti tutti soci, in proprio o per delega, e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, siano presenti o informati e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento. Compete al Presidente della assemblea verificare in che modo gli amministratori e sindaci non presenti siano stati preventivamente informati della riunione, provvedendo in merito anche nel corso della assemblea mediante qualsiasi mezzo di telecomunicazione che raggiunga in tempo reale gli interessati, i quali possono allo stesso modo comunicare la loro eventuale opposizione.

24.3 L'assemblea si potrà tenere in audio o video conferenza. In tal caso l'avviso di convocazione dovrà comunque indicare il luogo della riunione, ove gli aventi diritto a partecipare od il loro delegato possono essere fisicamente presenti e dove si troveranno il presidente della assemblea ed il segretario, che redigerà il verbale. Si intenderà deserta l'assemblea qualora il presidente della assemblea ed il segretario non si trovino nel medesimo luogo. L'avviso di convocazione dovrà inoltre indicare le modalità di collegamento con la società ed eventualmente i luoghi con collegamento predisposto a cura della società stessa, ove gli aventi diritto possono affluire.

24.4 E' comunque valida l'assemblea tenuta in teleconferenza video conferenza, qualora non convocata, applicandosi quanto previsto dal presente

articolo per la sua validità.

24.5 Il presidente dell'assemblea accerta l'identità e la legittimazione degli intervenuti con i mezzi che riterrà opportuni. Tutti devono essere in condizione di intervenire, partecipando simultaneamente alla discussione ed alla votazione; il Presidente regola lo svolgimento della riunione, controlla e proclama i risultati della votazione.

24.6 Le maggioranze richieste dallo statuto per la costituzione delle assemblee e per la validità delle deliberazioni sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci aventi diritto di voto.

25.1 L'Assemblea:

- 1) delibera sul bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo; delibera sulla destinazione degli utili nei limiti di legge e di statuto;
- 2) procede alla nomina delle cariche sociali;
- 3) determina l'eventuale compenso per gli amministratori ed il compenso per i sindaci o per il revisore, se nominati;
- 4) delibera sulle responsabilità degli Amministratori, dei Sindaci o del Revisore;
- 5) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento della Cooperativa, sulla trasformazione della Cooperativa qualora consentito dalla legge, sulla nomina e poteri dei liquidatori, su fusioni o scissioni;
- 6) delibera sulla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- 7) delibera, su proposta dell'organo amministrativo, sulla adozione di programmi pluriennali finalizzati allo sviluppo ed ammodernamento aziendale;
- 8) approva gli stati di attuazione dei programmi pluriennali previo parere dell'Assemblea speciale dei titolari di azioni di partecipazione cooperativa;
- 9) delibera l'eventuale erogazione di trattamenti economici ulteriori a titolo di rimborso ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge 3 aprile 2001 n. 142;
- 10) delibera, alle condizioni e secondo i criteri fissati dalla legge 3 aprile 2001, n. 142, un piano di avviamento allo scopo di promuovere l'attività imprenditoriale della Cooperativa;
- 11) autorizza l'organo amministrativo a compiere determinate operazioni, qualora eventualmente richiesto dalla legge o dallo statuto;
- 12) approva i Regolamenti predisposti dall'organo amministrativo;
- 13) delibera sul compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

25.2 L'assemblea chiamata a deliberare sul bilancio, ha luogo almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, tale assemblea potrà avere luogo entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; in tal caso l'organo amministrativo segnala le ragioni della dilazione nella relazione al bilancio.

25.3 L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte l'organo amministrativo lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale se nominato, o da almeno un decimo dei soci cooperatori, o dai soci sovventori che abbiano diritto ad almeno un decimo dei voti spettanti alla loro categoria.

26.1 In prima convocazione l'Assemblea, quale che sia l'ordine del giorno, è regolarmente costituita quando sia presente o rappresentata la metà più uno dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quale che sia il numero dei soci intervenuti; l'Assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti che competono ai soci intervenuti.

27.1 Le votazioni devono essere palesi.

28.1 Hanno diritto al voto nelle Assemblee i soci cooperatori e sovventori che risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni. Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta; ciascuno dei soci sovventori ha diritto ad un voto per ogni euro 5.000,00 (cinquemila/00) di capitale versato, sino ad un massimo di cinque voti. Ai soci sovventori non può, in ogni caso, essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale; si opererà eventualmente una proporzionale riduzione dei voti esprimibili da ogni socio sovventore, il cui voto potrà avere un valore frazionario anche inferiore alla unità.

28.2 Il socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio appartenente alla medesima categoria, che non sia Sindaco o revisore e salvi eventuali altri divieti di legge, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta. Ogni socio delegato non può rappresentare più di tre soci.

28.3 Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate fra gli atti sociali.

28.4 Il rappresentante comune dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nominato dalla Assemblea speciale di cui all'ultima parte di questo articolo, ha diritto di *assistere*, senza diritto di voto, all'assemblea e di impugnarne le deliberazioni.

28.5 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di loro assenza a presiedere la Assemblea sarà un socio eletto dall'Assemblea stessa.

28.6 L'Assemblea nomina un segretario e, quando occorrono, due scrutatori.

28.7 Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

28.8 Il verbale delle assemblee chiamate a deliberare modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, lo scioglimento della società, fusioni o scissioni ed in ogni altro caso stabilito dalla legge, deve essere redatto da notaio.

28.9 Il verbale deve tra l'altro indicare, anche in allegato, l'identità dei partecipanti, le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

28.10 Il funzionamento dell'Assemblea dei titolari di azioni di partecipazione cooperativa eventualmente emesse dalla Cooperativa è regolato dalle norme previste dal presente statuto per l'Assemblea, per quanto compatibili, precisandosi che essa potrà essere convocata dal rappresentante comune, dall'organo amministrativo, dal collegio sindacale, se nominato, e quando ne faccia richiesta un decimo dei possessori di tali azioni. L'Assemblea delibera su tutti gli argomenti di sua competenza in base alla legge, e cioè:

- a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune;
- b) sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della Cooperativa che pregiudichino i diritti della categoria;
- c) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto;
- d) per esprimere annualmente il parere sullo stato di attuazione dei programmi pluriennali finalizzati allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale;
- e) sugli oggetti di interesse comune.

28.11 Al rappresentante comune dei titolari delle azioni di partecipazione cooperativa competono i poteri di cui all'art. 6 L. 59/1992.

TITOLO VI

ORGANO AMMINISTRATIVO

29.1 La società sarà amministrata da un Amministratore Unico, che deve essere socio della cooperativa, o da un Consiglio di Amministrazione, composto anche solo da due membri, il cui numero viene stabilito dalla assemblea; possono fare parte del Consiglio di Amministrazione anche soci sovventori o non soci, ma la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve essere costituita da soci cooperatori.

29.2 Per organo amministrativo si intende l'Amministratore unico od il Consiglio di Amministrazione.

29.3 L'organo amministrativo dura in carica fino a dimissioni o revoca, o per il periodo deliberato dalla Assemblea all'atto della nomina o successivamente.

29.4 L'Assemblea determina l'eventuale compenso per gli amministratori, determinabile anche in relazione al risultato della gestione; l'Assemblea potrà assegnare agli amministratori un trattamento di fine mandato.

29.5 Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi a carattere continuativo in favore della società.

29.6 Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e uno o più Vice Presidenti, se non ha già provveduto in merito l'Assemblea, e può delegare parte delle proprie attribuzioni, determinandole nella deliberazione e nei limiti di legge, ad uno o più degli amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo; in particolare non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

29.7 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta al trimestre, nonché tutte le volte nelle quali sia fatta domanda da almeno due consiglieri o dal Collegio Sindacale, se nominato.

29.8 La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedire o consegnare a mano facendosi rilasciare ricevuta o da inviare a mezzo telefax non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo di messo o con telegramma o con telefax in modo che i Consiglieri e i Sindaci effettivi, se nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

29.9 Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

29.10 Sono valide le riunioni, anche se non convocate, qualora siano presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e tutti i Sindaci effettivi, se nominati.

29.11 Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei consiglieri in carica.

29.12 Ciascun componente del Consiglio di Amministrazione deve dare notizia agli altri amministratori e al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore con delega di poteri, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione, che dovrà adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

29.13 Competono all'organo amministrativo i più ampi poteri per la gestione della società.

29.14 Spetta, pertanto, a titolo esemplificativo all'organo amministrativo:

a) convocare l'Assemblea dei soci e l'Assemblea speciale dei possessori delle

azioni di partecipazione cooperativa;

b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

c) redigere i bilanci consuntivi e preventivi;

d) compilare i regolamenti, che disciplinano i rapporti tra società e soci;

e) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività, fra gli altri vendere, acquistare, permutare beni mobili anche iscritti in pubblici registri, immobili e diritti su mobili od immobiliari con le più ampie facoltà al riguardo, ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, stipulare contratti di locazione finanziaria, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione in banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti bancari e cartolari in genere;

f) concorrere a gare di appalto, licitazioni e trattative private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;

g) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito agli enti a cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;

h) conferire procure, per singoli atti o categorie di atti, e nominare il direttore determinandone le funzioni e le retribuzioni;

i) assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;

l) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci e sulla cessione di quote della Cooperativa;

m) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, previa eventuale autorizzazione dell'Assemblea dei soci, qualora richiesto per disposizione di legge o statutaria;

n) deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti tra i soci e la costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

o) deliberare l'adesione o l'uscita da altri organismi, enti o società;

p) deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi;

q) acquistare quote o azioni proprie della Cooperativa nei limiti e modi di legge e di statuto.

Compete ai soci decidere il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale.

29.15 Qualora sia stato nominato il Consiglio di Amministrazione, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, se nominato, purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea; si applicano altrimenti le disposizioni del penultimo comma del presente articolo. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

29.16 Gli amministratori come sopra nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina, se nominati a tempo determinato.

29.17 In caso di cessazione dalla carica, anche per dimissioni, della maggioranza degli amministratori o della metà se nominati in numero pari, cesserà l'intero Consiglio di Amministrazione; in tal caso gli amministratori in carica devono convocare d'urgenza l'Assemblea dei soci per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

29.18 Se vengono a mancare tutti gli amministratori, la Assemblea è convocata dal Collegio Sindacale, se nominato, che potrà compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

30.1 All'Amministratore unico, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai consiglieri delegati nei limiti della delega, compete la rappresentanza e la firma sociale.

30.2 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha il potere di compiere le ordinarie operazioni di cui all'oggetto sociale ed è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

30.3 L'Amministratore unico od il Presidente del Consiglio di Amministrazione hanno anche facoltà di nominare e revocare avvocati nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

30.4 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare in parte i propri poteri al Vice Presidente più anziano in carica se ne è stato nominato più di uno, o a un membro del Consiglio, nonchè, con speciale procura, ad impiegati della società, per singoli atti o categorie di atti. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente più anziano in carica se ne è stato nominato più di uno.

30.5 L'organo amministrativo può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti.

TITOLO VII

IL COLLEGIO SINDACALE - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

31.1 Qualora obbligatorio o comunque ritenuto opportuno, l'Assemblea nominerà tre sindaci effettivi, tra i quali designerà il Presidente del Collegio, e due sindaci

supplenti, determinandone la retribuzione annua.

31.2 I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data della assemblea convocata per la approvazione del terzo esercizio della carica, ma con effetto dal momento in cui il Collegio sarà ricostituito. I Sindaci possono essere revocati solo per giusta causa con delibera assembleare approvata con decreto dal Tribunale.

31.3 Il Collegio Sindacale vigila sulla osservanza della legge, dello statuto, dei principi di corretta amministrazione, effettua la revisione legale dei conti.

31.4 Qualora l'assemblea lo ritenga opportuno, la revisione legale dei conti è affidata a revisore legale dei conti o società di revisione, nominati e funzionanti a norma di legge.

TITOLO VIII

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

32.1 Tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale saranno devolute a tre arbitri, che saranno nominati dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale su istanza anche di una sola delle parti. Qualora vi sia accordo tra le parti, potrà essere chiesta la nomina di un unico arbitro.

32.2 La disposizione di cui sopra è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia.

32.3 Gli arbitri decidono in procedimento rituale secondo le norme di diritto.

32.4 Saranno devolute agli arbitri anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori, sindaci e revisore, se nominati, ovvero nei loro confronti; con l'accettazione dell'incarico, la disposizione è vincolante per tutti i suddetti soggetti.

32.5 Non possono essere demandate agli arbitri le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

32.6 La soppressione o la modifica della clausola compromissoria devono essere approvate da almeno i due terzi dei voti che competono a tutti i soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

32.7 Il procedimento arbitrale è regolato dalle norme di legge in materia.

TITOLO IX

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

33.1 L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.

34.1 In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale risultante

dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci finanziatori, eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 20 e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti
- a rimborso degli strumenti finanziari di partecipazione al capitale sociale effettivamente versati dagli altri soci, eventualmente rivalutati a norma del precedente art. 20 e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della Legge 31 gennaio 1992 nr. 59.

34.2 Nella liquidazione del patrimonio sociale si darà priorità al rimborso delle azioni nominative trasferibili detenute dai soci sovventori rispetto al rimborso delle quote di capitale sociale detenute dai soci operatori, sempre nel tassativo rispetto delle previsioni del comma precedente.

Le azioni di partecipazione cooperativa dovranno essere sempre rimborsate integralmente per l'intero valore nominale.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI

35.1 L'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci, che determinano i criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica; compete all'Assemblea dei soci approvare, modificare o abrogare detti regolamenti.

36.1 Le disposizioni dell'art. 3, in particolare per i divieti e gli obblighi relativi alla misura dei dividendi, alla indivisibilità delle riserve ed alla devoluzione del patrimonio della Cooperativa in caso di suo scioglimento, sono inderogabili e devono di fatto essere osservate.

37.1 Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le norme del Codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.

F.TO Davide DAMIANO

F.TO GIUSEPPE DE ROSA NOTAIO (L.S.)

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su
supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 23 commi 3,4 e 5 del D.Lgs.
82/2005, che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso del
Registro Imprese.

Il presente atto, per espressa previsione di legge, è esente da diritto
di bollo e di segreteria, ai sensi dell'art. 3, comma 3 del D.L. 24
gennaio 2012 n. 1, convertito in Legge 24 marzo 2012 n. 27.

Milano, 27/11/2023